

Tribunale di Bolzano
Sezione Penale – Riesame

Nella composizione dei seguenti Magistrati:

dott. Carla Scheidle
dott. Claudia Montagnoli
dott. Silvia Monaco

Presidente est.
Giudice
Giudice

ha emesso la seguente


ORDINANZA

decidendo sul riesame proposto da:

-----, residente a Firenze, via ----- con il difensore di fiducia avv. dott.
Carlo Alberto Zaina del Foro di Rimini, con studio legale in Rimini, via Flaminia 171/b,
avverso

il decreto di perquisizione dd. 04.01.2010 del Pubblico Ministero

- 1) L'art. 73 D.P.R. 309/1990 punisce fra l'altro le attività legate alla coltivazione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: in particolare, affinché si possa configurare l'attività di coltivazione punita dalla detta norma, è necessario che sia quantomeno iniziato il relativo procedimento naturale, e che cioè siano stati impiantati almeno i semi; per conseguenza, il semplice possesso di semi di canapa, seppur in notevole quantità, non integra la fattispecie criminosa citata, poiché dal detto semplice possesso non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione del seme.
- 2) L'art. 82 D.P.R. 309/1990 configura le seguenti tre distinte ipotesi:
 - a.) *"l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"*;
 - b.) *"lo svolgimento, anche in privato, di attività di proselitismo per l'uso delle predette sostanze"*;
 - c.) *"l'induzione di una persona all'uso medesimo"*.
- 3) Le dette condotte richiedono tutte un *quid pluris*, ossia un'attività dall'autore aggiuntiva alla mera detenzione o messa in vendita di semi di canapa, ed in particolare richiede che l'autore della condotta illecita si attivi fornendo chiarimenti od esplicitazioni, oppure suggestioni, consigli od altre indicazioni sull'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o cerchi in altro modo di convincere l'acquirente al detto uso.



- 4) Nel caso di specie, manca qualsiasi elemento a riprova del fatto che la ricorrente, seppur detenendo in casa propria una notevole quantità di semi di canapa conservati in vari contenitori, si sia anche attivata nel senso suddetto e cioè abbia istigato, indotto o svolto attività di proselitismo in favore degli acquirenti di tali semi: infatti, dal verbale di perquisizione dd. 29.01.2010 dei CC di Firenze, risulta espressamente che furono sottoposti a sequestro unicamente semi di canapa dalla medesima consegnati su invito degli agenti verbalizzanti.
- 5) Per conseguenza, in mancanza di indizio o *fumus* circa questa specifica attività aggiuntiva, la condotta dell'indagato, di mera detenzione e/o messa in vendita di semi di canapa, non configura, in questa sede di accertamento del *fumus commissi delicti*, la fattispecie di reato di cui all'art. 82 DPR n. 309/1990 (cfr. Cass. penale, Sez. IV, n. 23903 del 20 maggio 2009).

P Q M

Il Tribunale del Riesame

accoglie

il ricorso presentato da _____ avverso il provvedimento di perquisizione - e conseguente sequestro - di data 04.01.2010 del Pubblico Ministero e, per l'effetto, annulla il detto provvedimento disponendo quindi la restituzione di quanto oggetto di sequestro (v. verbale dd. 29.1.2010) a _____

Bolzano, 15.02.2010

Il Presidente est.

Dott. Carla Scheidte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA N.
HINTERLEGT IN DER KANZLEI AM

16.2.2010
OPERATORE GIUDIZIARIO
DE ARCHIVUM INTERIN 152
Christine PIONIER